

LE NOVITÀ DELLA CIRCOLARE N. 7/2021 (6^a parte)

Informativa n. 44

12 agosto 2021

Proseguiamo l'analisi della **Circolare 25 giugno 2021, n. 7** con riferimento, in particolare, ai chiarimenti di interesse forniti dall'Agenzia delle Entrate in relazione alla **detrazione risparmio energetico**.



Come già anticipato nelle precedenti informative, la Circolare n. 7/2021 presenta appositi paragrafi di inquadramento della disciplina relativa alla **cessione del credito/sconto in fattura**, opzioni percorribili anche in relazione alle spese sostenute nel 2020 (e 2021) per interventi di risparmio energetico.

Per effetto dell'esercizio di tali opzioni il contribuente non fruirà della detrazione nel Modello 730.

Considerata tale nuova possibilità di fruizione dei benefici fiscali, nella documentazione da visionare ai fini del visto di conformità per le spese di risparmio energetico, la Circolare n. 7/2021 cita anche la **dichiarazione** sostitutiva dell'atto di notorietà resa ai sensi dell'art. 47, D.P.R. n. 445/2000 che attesti che il contribuente **non ha usufruito delle modalità alternative** alla fruizione diretta della detrazione (sconto in fattura o cessione del credito).

REQUISITI TECNICI DEGLI INTERVENTI AGEVOLABILI



L'Agenzia delle Entrate, nella Circolare in esame, ha recepito le novità introdotte in merito ai **requisiti tecnici** richiesti agli interventi per i quali si richiede la detrazione per **risparmio energetico**.

Viene infatti indicato che per gli **interventi iniziati**:

- **dal 6 ottobre 2020**, va fatto riferimento al **Decreto 6 agosto 2020** (cd. "Decreto requisiti");
- **fino al 5 ottobre 2020**, va fatto riferimento al **Decreto 19 febbraio 2007**.

In base a quanto indicato dall'art. 12, comma 1 e 3, D.M. 6 agosto 2020, la **data di inizio dei lavori** può essere comprovata, ove previsto, dalla data di deposito in comune della relazione tecnica di cui all'art. 8, comma 1, D.Lgs. n. 192/2005.

A seguito delle novità introdotte con il Decreto 6 agosto 2020, la Circolare n. 7/2021 è stata inoltre implementata con una serie di **indicazioni specifiche** circa gli adempimenti tecnici e la documentazione da acquisire/inviare all'ENEA, a seconda della data di inizio dei lavori per i quali si richiede l'agevolazione.

In tal senso è stata inoltre **rivista** anche la **tabella conclusiva** "Documentazione da controllare e conservare" che ora elenca i **documenti** richiesti differenziando, ove necessario, a seconda che le spese si riferiscano ad interventi iniziati fino al 5 ottobre 2020 o dal 6 ottobre 2020.

EDIFICI INTERESSATI

IMMOBILI DELLE IMPRESE



¹ *Recependo quanto indicato nella Risoluzione 25 giugno 2020, n. 34, in linea con la formulazione dell'art. 4, comma 1, lettera b), D.M. 6 agosto 2020, la detrazione per risparmio energetico deve intendersi fruibile, per i **soggetti titolari di reddito d'impresa**, sugli immobili posseduti e detenuti, a prescindere dall'inquadramento catastale e dall'utilizzo dell'immobile, che si **può qualificare come "strumentale", "bene merce" o "patrimoniale"**.*

È stato, quindi, **superato il precedente orientamento** dell'Agenzia, accogliendo sia gli orientamenti giurisprudenziali favorevoli ai contribuenti sia il parere conforme del MEF (Nota Dipartimento Finanze, prot. 26 febbraio 2020, n 4249).

UNITÀ IN CORSO DI DEFINIZIONE



*L'Agenzia delle Entrate ha chiarito che la detrazione in esame è ammessa anche nel caso in cui l'**immobile** oggetto di interventi sia di **categoria catastale F/4** (unità in corso di definizione).*

Secondo l'Agenzia tali immobili possono essere considerati **esistenti** in quanto appartenenti a una **categoria catastale fittizia** "...riguardante immobili per lo più terminati la cui destinazione d'uso e la consistenza non sono state ancora definite (a titolo esemplificativo, in pendenza di lavori di frazionamento dell'immobile a cui seguirà atto di vendita)".

Si ricorda che l'Agenzia ha ammesso all'agevolazione anche le unità immobiliari di **categoria catastale F/2**, ovvero "unità collabenti", ancorché totalmente o parzialmente inagibili e non produttive di reddito.

Resta fermo che anche le unità di categoria F/2 o F/4 devono presentare le **caratteristiche tecniche** richieste e devono essere dotate di **impianto di riscaldamento**, funzionante o riattivabile con un intervento di manutenzione, anche straordinaria.

NUOVA DEFINIZIONE DI "IMPIANTO TERMICO"



*Intervenendo sul punto I-tricies, comma 1, art. 2, D.Lgs. n. 192/2005, il D.Lgs. n. 48/2020 introduce una **nuova definizione di "impianto termico"**, valida per interventi effettuati dall'11 giugno 2020.*

Come già indicato dalla Circolare n. 30/2020, per effetto della nuova definizione, per gli interventi realizzati dall'**11 giugno 2020**, sono considerati "**impianti di riscaldamento**" le **stufa a legna o a pellet** nonché i **caminetti e termocamini**, purché **fissi**.

Per i lavori effettuati **prima di tale data**, era richiesto che le **stufe, caminetti, apparecchi** per il riscaldamento localizzato ad **energia radiante, scaldacqua unifamiliari** fossero fissi e di potenza nominale maggiore o uguale a 15 KW.

La Circolare specifica inoltre che per gli interventi realizzati dal 4 agosto 2013 fino al 10 giugno 2020, il limite sulla potenza al focolare era pari a 5 KW. Dall'11 giugno 2020 tale limite non è più previsto.

INTERVENTI DI DEMOLIZIONE E RICOSTRUZIONE

A seguito delle modifiche apportate dall'art. 10, comma 1, D.L. n. 76/2020 all'art. 3, comma 1, lett. d), D.P.R. n. 380/2001, si qualifica come **"ristrutturazione edilizia"** ed è quindi ammesso alla detrazione per risparmio energetico, l'intervento di **demo-ricostruzione** che comporta **variazioni** di sagoma, prospetti, sedime e caratteristiche planivolumetriche e tipologiche, nonché, a specifiche condizioni, incrementi di volumetria.



*L'Agenzia specifica che, in ogni caso, **non sono ammesse** alla detrazione per risparmio energetico le **spese relative alla parte eccedente il volume ante operam**, come indicato nel Parere del Consiglio Superiore dei Lavori pubblici 2 febbraio 2021, prot. n. 1156.*

► Per la nuova definizione di ristrutturazione edilizia, si veda il paragrafo "Nuove definizioni di manutenzione straordinaria e ristrutturazione" contenuto nella CAF n. 42, dedicata ai chiarimenti per il recupero edilizio.

TIPOLOGIE DI INTERVENTI AMMESSI

In merito agli interventi ammessi all'ecobonus, nella Circolare n. 7/2021, l'Agenzia delle Entrate ricorda che:

- le **spese** sostenute nel **2020 e 2021** per interventi sulla **facciata degli edifici**, influenti dal punto di vista termico o che interessano oltre il 10 % dell'intonaco, sono agevolabili con il cd. **"bonus facciate"**, con le procedure e i requisiti previsti per gli interventi sull'involucro (**comma 345**, art. 1, Legge n. 296/2006);
- per qualsiasi tipologia di intervento, devono essere rispettate le norme nazionali e locali vigenti in **materia urbanistica, edilizia, di efficienza energetica e di sicurezza** (impianti, ambiente e lavoro).

Nei paragrafi specifici per ogni intervento, l'Agenzia evidenzia che per individuare i requisiti e gli adempimenti per **lavori iniziati dopo il 6 ottobre 2020** si deve fare riferimento ai contenuti del **D.M. 6 agosto 2020**.

RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA (RIGHI E61 – E62 CODICE 1)

L'Agenzia, recependo quanto indicato nella Circolare n. 30/2020, precisa che la scelta di agevolare l'intervento di **riqualificazione energetica** ai sensi del **comma 344**, Legge n. 296/2006, **preclude**, per il medesimo intervento o anche per parti di esso, le altre agevolazioni, compreso il **superbonus 110%**.

INTERVENTI SULL'INVOLUCRO DEGLI EDIFICI (RIGHI E61 – E62 CODICI 2 E 12)

L'intervento sull'involucro degli edifici deve configurarsi come **coibentazione di strutture di edifici esistenti** (non come nuova realizzazione in ampliamento) o come **sostituzione di elementi** già esistenti e/o sue parti (e non come nuova installazione).

INSTALLAZIONE DI PANNELLI SOLARI (RIGHI E61 – E62 CODICE 3)

L'Agenzia delle Entrate precisa che i collettori solari termici devono possedere la **Certificazione Solar Key-mark** e l'installazione dell'impianto deve essere eseguita in **conformità** ai manuali di installazione dei principali componenti.

In relazione agli interventi con data di inizio dei lavori dopo il 6 ottobre 2020, per gli impianti solari termici prefabbricati del tipo factory made, la certificazione sopra indicata relativa al solo collettore, può essere sostituita con la certificazione relativa al sistema.

Per i collettori solari **a concentrazione** ovvero **per quelli dotati di protezione automatica dall'eccesso di radiazione solare** per i quali non è possibile l'ottenimento della certificazione Solar Keymark, quest'ultima è

sostituita da un'**approvazione tecnica** rilasciata dall'ENEA. Ulteriori dettagli tecnici sono riportati al punto 3 dell'allegato A e all'Allegato H, D.M. 6 agosto 2020.

Per gli interventi iniziati prima del 6 ottobre 2020, in alternativa alle garanzie previste dall'art. 8, D.M. 19 febbraio 2007, e alla certificazione di qualità conforme, nel caso di **pannelli solari autocostruiti**, può essere prodotto l'attestato di partecipazione a uno specifico corso di formazione da parte del soggetto beneficiario.

ACQUISTO E POSA IN OPERA DI SCHERMATURE SOLARI (RIGHI E61 – E62 CODICE 5)

L'Agenzia precisa che sono agevolabili le spese sostenute per acquisto e posa in opera delle schermature solari **e/o delle chiusure tecniche mobili oscuranti**, di cui all'Allegato M. D.Lgs. n. 311/2006 con marcatura CE.



Gli interventi agevolabili sono quelli di fornitura e installazione di sistemi di schermature solari o chiusure tecniche mobili, montate in modo solidale all'involucro dell'edificio o ai suoi componenti all'interno, all'esterno o integrati alla superficie finestrata, e:

- *l'eventuale smontaggio e dismissione di analoghi sistemi preesistenti;*
- *fornitura e messa in opera di meccanismi automatici di regolazione e controllo delle schermature.*

BUILDING AUTOMATION (RIGHI E61 – E62 CODICI 7 E 16)

L'Agenzia precisa che per l'intervento in esame sono agevolabili anche le spese sostenute per le **prestazioni professionali** (produzione della documentazione tecnica necessaria, direzione dei lavori, ecc.).



*Nella Circolare si ricorda inoltre che per gli interventi con data di inizio dei lavori **dal 6 ottobre 2020**, il limite massimo di detrazione è ammissibile è pari ad **€ 15.000 per unità immobiliare**. Tali spese sono individuate dal **codice 16**.*

*Per le spese relative a **lavori iniziati precedentemente**, non era invece previsto un **limite massimo** di detrazione: tali spese vanno riportate con codice 7 nella citata sezione.*

INTERVENTI SULL'INVOLUCRO DI PARTI COMUNI DEI CONDOMINI (RIGHI E61 – E62 CODICI 8 E 9)



*L'Agenzia precisa che per interventi sull'involucro di parti comuni di edifici condominiali iniziati dopo il 6 ottobre 2020, nel rispetto dei limiti di spesa, possono essere **ricompresi anche gli interventi sugli impianti comuni centralizzati**.*

LIMITE DI DETRAZIONE

Per gli interventi iniziati dal 6 ottobre 2020, l'art. 3, comma 2, D.M. 6 agosto 2020 prevede che:



*"L'ammontare massimo delle detrazioni o della spesa massima ammissibile per gli interventi di cui all'art. 2, fermi restando i limiti di cui all'allegato B, è calcolato **nel rispetto dei massimali di costo specifici per singola tipologia di intervento**. Tale ammontare è calcolato, secondo quanto riportato all'allegato A, punto 13 (...)"*

Come precisato dalla Circolare n. 30/2020, per gli interventi rientranti nell'ecobonus è necessario rispettare quanto indicato al **punto 13, Allegato A** del citato Decreto 6 agosto 2020.

ADEMPIMENTI

ASSEVERAZIONE



Per gli interventi con data di inizio lavori a partire dal 6 ottobre 2020, l'asseverazione, redatta ai sensi dell'art. 8 D.M 6 agosto 2020:

- attesta la rispondenza ai pertinenti requisiti tecnici richiesti e
- comprende **la congruità delle spese sostenute** in relazione agli interventi (punto 13.1, allegato A, D.M. 6 agosto 2020).

Insieme all'asseverazione va redatto **il computo metrico**.

Qualora l'asseverazione possa essere sostituita dalla dichiarazione del produttore o del fornitore, per tali interventi occorre comunque il rispetto dei massimali indicati nell'allegato I del d.m. 6 agosto 2020.

ATTESTATO DI PRESTAZIONE ENERGETICA E SCHEDA DESCRITTIVA INTERVENTI

L'invio all'ENEA della scheda descrittiva per lavori iniziati dopo il 6 ottobre 2020 deve essere effettuato unicamente **in via telematica**: per i lavori iniziati in data antecedente, in specifici casi (lavori estremamente complessi) era ammesso anche l'invio "cartaceo" tramite raccomandata.

Nel caso di lavori eseguiti **a cavallo di più anni**, per i vincoli sui parametri tecnici che l'intervento deve rispettare, occorre fare riferimento a quelli **in vigore alla data di inizio dei lavori**.

La scheda verrà inviata a ENEA solo al termine (entro i 90 giorni dalla fine lavori) indicando le spese complessivamente sostenute.

Per l'attestazione della corretta trasmissione è sufficiente anche la stampa della "scheda descrittiva" dell'intervento riportante il codice CPID (Codice Personale Identificativo) e la data di trasmissione: in merito, l'Agenzia precisa che il **codice CPID** viene assegnato quando la **trasmissione dei dati è andata a buon fine**.

PAGAMENTO DELLE SPESE

Come noto, per fruire della detrazione in esame, il pagamento deve avvenire con il **bonifico "dedicato"**, completo dei dati richiesti; eventuali **errori** nella compilazione del bonifico che pregiudicano il rispetto da parte delle banche e di Poste Italiane Spa dell'obbligo di operare la **ritenuta**, determinano la decadenza dall'agevolazione, fatta salva l'ipotesi della ripetizione del pagamento con le corrette modalità.

L'Agenzia delle Entrate, riprendendo quanto chiarito nella Circolare n. 30/2020, precisa che la **ripetizione del bonifico non è necessaria** se nel documento di spesa **non è indicato il numero della fattura**, non pregiudicando tale omissione l'effettuazione della ritenuta.